

D.Lgs. 19-12-1994 n. 758  
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.  
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1995, n. 21, S.O.

**D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 <sup>(1)</sup>.**

**Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1995, n. 21, S.O.

---

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'*articolo 1 della legge 6 dicembre 1993, n. 499*, recante delega al Governo per la riforma dell'apparato sanzionatorio in materia di lavoro;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1994;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 1994;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

Emana il seguente decreto legislativo:

---

### **Capo I - Trasformazione di reati in illeciti amministrativi**

**1. *Inosservanza degli obblighi derivanti da contratti collettivi.***

1. ... <sup>(2)</sup>.

---

(2) Modifica l' articolo 509 del codice penale.

---

**2. *Inosservanza di disposizioni sul lavoro straordinario.***

1-2. ... <sup>(3)</sup>.

---

(3) Sostituisce il quinto comma dell'art. 5-*bis*, R.D. 15 marzo 1923, n. 692, e reca norme complementari al medesimo articolo.

---

**3. Inosservanza di disposizioni sull'orario di lavoro.**

1-2. ... <sup>(4)</sup>.

---

(4) Sostituisce l'art. 9, R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, e reca norme complementari al medesimo articolo.

---

**4. Orario di lavoro nelle aziende industriali.**

1. ... <sup>(5)</sup>.

2. ... <sup>(6)</sup>.

---

(5) Modifica l'art. 16, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.

(6) Sostituisce l'art. 17, R.D. 10 settembre 1923, n. 1955.

---

**5. Orario di lavoro nelle aziende agricole.**

1. ... <sup>(7)</sup>.

2-3. ... <sup>(8)</sup>.

---

(7) Modifica l'art. 13, R.D. 10 settembre 1923, n. 1956.

(8) Sostituisce l'art. 14, R.D. 10 settembre 1923, n. 1956.

---

**6. Riposo domenicale e settimanale.**

1. ... <sup>(9)</sup>.

---

(9) Sostituisce l'*art. 27, L. 22 febbraio 1934, n. 370*.

---

**7. Riposo settimanale degli addetti alla vendita di giornali.**

1. ... <sup>(10)</sup>.

---

(10) Sostituisce il comma 1 dell'*art. 28, L. 22 febbraio 1934, n. 370*.

---

**8. Libretto di lavoro.**

1. ... <sup>(11)</sup>.

2. ... <sup>(12)</sup>.

---

(11) Sostituisce i commi 1, 2 e 4 dell'*art. 12, L. 10 gennaio 1935, n. 112*.

(12) Abroga l'*art. 15, L. 10 gennaio 1935, n. 112*.

---

**9. Conservazione del posto di lavoro per chiamata alle armi.**

1-2. ... <sup>(13) (14)</sup>.

---

(13) Sostituisce il comma 2 dell'*art. 5, D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303*, e reca norme complementari al medesimo articolo.

(14) Per l'abrogazione del presente articolo, vedi l'*art. 2268, comma 1, n. 908*), *D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66*, con la decorrenza prevista dall'*art. 2272, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 66/2010*.

---

**10. Prospetti paga.**

1. ... <sup>(15)</sup>.

---

(15) Sostituisce l'*art. 5, L. 5 gennaio 1953, n. 4*.

---

**11. Inosservanza dei provvedimenti dell'organo di vigilanza.**

1. ... <sup>(16)</sup>.

---

(16) Sostituisce l'art. 11, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

---

**12. Conservazione del posto di lavoro per richiamo alle armi.**

1-2. ... <sup>(17)</sup>.

---

(17) Sostituisce l'art. 6, L. 3 maggio 1955, n. 370, e reca norme complementari al medesimo articolo.

---

**13. Minimi di trattamento economico e normativo.**

1. ... <sup>(18)</sup>.

---

(18) Sostituisce l'art. 8, L. 14 luglio 1959, n. 741.

---

**14. Contratto di lavoro a tempo determinato.**

1. ... <sup>(19)</sup>.

---

(19) Sostituisce l'art. 7, L. 18 aprile 1962, n. 230.

---

**15. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.**

1. ... <sup>(20)</sup>.

---

(20) Sostituisce l'art. 195, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

---

**16. Riposo settimanale degli addetti alla produzione di pane.**

1. ... <sup>(21)</sup>.

---

(21) Sostituisce l'art. 2, L. 13 luglio 1966, n. 611.

---

**17. Autorità competente.**

1. L'autorità competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente capo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione è l'ispettorato del lavoro <sup>(22)</sup>.

---

(22) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1995, n. 43.

---

**18. Disposizioni transitorie.**

1. Le disposizioni del presente capo che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili <sup>(23)</sup>.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capo si applicano le disposizioni della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni, in quanto compatibili <sup>(24)</sup>.

---

(23) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1995, n. 43.

(24) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1995, n. 43.

---

**Capo II - Estinzione delle contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro**

**19. Definizioni.**

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo, si intende per:

a) contravvenzioni, i reati in materia di sicurezza e di igiene del lavoro puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda in base alle norme indicate nell'allegato I;

b) organo di vigilanza, il personale ispettivo di cui all'art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme <sup>(25)</sup>.

2. La definizione di cui al comma 1, lettera *a*), non si applica agli effetti previsti dall'art. 60, primo comma, e 127, in relazione all'art. 34, primo comma, lettera *n*), della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, nonché agli articoli 589, comma secondo, e 590, commi terzo e quinto, del codice penale.

---

(25) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1995, n. 43.

---

## **20. Prescrizione.**

1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all' articolo 55 del codice di procedura penale , impartisce al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi <sup>(26)</sup>. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero <sup>(27)</sup>.

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell' articolo 347 del codice di procedura penale <sup>(28)</sup>.

---

(26) Per il raddoppio del termine vedi *l'art. 12, D.L. 25 marzo 1997, n. 67*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(27) La Corte costituzionale, con ordinanza 23 maggio-4 giugno 2003, n. 192 (Gazz. Uff. 11 giugno 2003, n. 23, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(28) Vedi, anche, *l'art. 301, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*.

---

## **21. Verifica dell'adempimento.**

1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del

termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma <sup>(29)</sup> <sup>(30)</sup>.

3. Quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

---

(29) Per la riduzione della somma indicata dal presente comma vedi l'*art. 12, D.L. 25 marzo 1997, n. 67*, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(30) La Corte costituzionale, con ordinanza 10-16 dicembre 1998, n. 416 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1998, n. 51, Serie speciale), con ordinanza 24-28 maggio 1999, n. 205 (Gazz. Uff. 2 giugno 1999, n. 22, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'*art. 21, comma 2*, sollevata in riferimento agli *artt. 3 e 76* della Costituzione.

---

## **22. Notizie di reato non pervenute dall'organo di vigilanza.**

1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all'organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero <sup>(31)</sup>.

---

(31) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente articolo vedi il comma 2 dell'*art. 15, D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124*.

---

## **23. Sospensione del procedimento penale.**

1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'*art. 21, commi 2 e 3*.

2. Nel caso previsto dall'*art. 22, comma 1*, il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all'*art. 22, comma 2*, se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1 <sup>(32)</sup>.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

---

(32) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 15 marzo 1995, n. 62.

---

#### **24. Estinzione del reato.**

1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'art. 21, comma 2<sup>(33)</sup>.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'art. 20, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell'applicazione dell' articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

---

(33) La Corte costituzionale, con sentenza 12-18 febbraio 1998, n. 19 (Gazz. Uff. 4 marzo 1998, n. 9, Serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 1, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

---

#### **25. Norme di coordinamento e transitorie.**

1. Per le contravvenzioni non si applicano le norme vigenti in tema di diffida e di disposizione.

2. Le norme di questo capo non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto<sup>(34) (35)</sup>.

---

(34) Così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 21 febbraio 1995, n. 43.

(35) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-16 aprile 1998, n. 121 (Gazz. Uff. 22 aprile 1998, n. 16, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 10-16 dicembre 1998, n. 415 (Gazz. Uff. 23 dicembre 1998, n. 51, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 77 della Costituzione. La stessa Corte, con successiva ordinanza 14-23 dicembre 1999, n. 460 (Gazz. Uff. 29 dicembre 1999, n. 52, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

---

### Capo III - Sanzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro

#### 26. Sanzioni penali.

1. L'art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105, come sostituito dall'articolo unico della legge 16 ottobre 1962, n. 1498, è così modificato:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'esercente che contravviene alle norme della presente legge o del regolamento è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione.»

b) nel terzo comma le parole: «ai sensi dell'art. 162 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'art. 162-bis del codice penale».

2. Nel primo comma dell'art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881, convertito dalla legge 15 maggio 1924, n. 891, le parole: «con la multa da lire duecentomila a lire quattrocentomila» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni».

3. Nel primo comma dell'art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, le parole: «a norma dell'art. 225 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con il regio decreto 6 novembre 1926, n. 1848» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

4. Il primo comma dell'art. 389 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle parole: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

5. Nel primo comma dell'art. 390 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle parole: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni».

6. Il primo comma dell'art. 391 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione».

7. Il primo comma dell'*art. 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

8. Il primo comma dell'*art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle parole: «con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

9. Il primo comma dell'*art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione».

10. Il primo comma dell'*art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

11. Il primo comma dell'*art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

12. Il primo comma dell'*art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

13. Il primo comma dell'*art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

14. Il primo comma dell'*art. 56 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

15. Il primo comma dell'*art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.000 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

16. Il primo comma dell'*art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma e 34.».

17. Il primo comma dell'*art. 59 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni».

18. Il primo comma dell'*art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

19. Il primo comma dell'*art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 12, 38, terzo comma, e 67.».

20. Il primo comma dell'*art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

21. Il primo comma dell'*art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

22. Il primo comma dell'*art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 17, primo comma, e 34.».

23. Il primo comma dell'*art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

---

24. Il primo comma dell'*art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

25. Nel primo comma dell'*art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321*, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

26. Il primo comma dell'*art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

d) la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 21, primo e secondo comma.».

27. Nell'*art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322*, le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni».

28. Nell'*art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322*, le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire otto milioni».

29. Il primo comma dell'*art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

c) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 21, secondo comma.».

30. Il primo comma dell'*art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 12.500 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

31. Il primo comma dell'*art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 250.000 a lire 500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

32. Nell'*art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323*, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire un milione cinquecentomila».

33. Nel primo comma dell'*art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323*, le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 12.500» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

34. Nel primo comma dell'*art. 681 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128*, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni».

35. Il primo comma dell'*art. 682 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.500.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni».

36. Il primo comma dell'*art. 683 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 150.000 a lire 750.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 15.000 a lire 75.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

37. Il primo comma dell'*art. 684 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 150.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 15.000 a lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 5.000 a lire 25.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

38. Nell'*art. 685 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128*, le parole: «con l'ammenda da lire 25.000 a lire 250.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni».

39. Nel primo comma dell'*art. 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128*, le parole: «con l'ammenda da lire 50.000 a lire 5.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire venti milioni».

40. Nel primo comma dell'*art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706*, le parole: «con l'ammenda da lire 150.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni».

41. Il primo comma dell'*art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245*, è così modificato:

a) nel numero 1), le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni»;

b) nel numero 2), le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire trentasei milioni»;

c) nella lettera a) del numero 3), le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 9.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni»;

d) nella lettera b) del numero 3), le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 1.800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni».

42. Il primo comma dell'*art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 15.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire sessanta milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 2.400.000 a lire 12.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da lire otto milioni a lire quarantotto milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 6.000.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire ventiquattro milioni».

43. Il primo comma dell'*art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 600.000 a lire 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire trecentomila a lire due milioni».

44. Il primo comma dell'*art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 60.000 a lire 300.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 60.000 a lire 150.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione cinquecentomila».

45. L'*art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185*, è così modificato:

a) nel primo comma, le parole: «con l'ammenda da lire 900.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire ventiquattro milioni»;

b) il secondo comma è abrogato.

46. L'art. 139 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, è così modificato:

a) nel terzo comma, le parole: «con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni»;

b) nel quarto comma, le parole: «l'ammenda è da lire 24.000 a lire 120.000» sono sostituite dalle seguenti: «la pena è dell'arresto da due a quattro mesi o dell'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni».

47. L'art. 175 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, è così modificato:

a) nel primo comma, le parole: «con l'ammenda da lire 15.000 a lire 60.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni»;

b) il secondo comma è abrogato.

48. Nel secondo comma dell'art. 246 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, le parole: «con un'ammenda da lire 10.000 a lire 12.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni».

49. Il secondo comma dell'*art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903*, è sostituito dal seguente:

«L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.».

50. Nell'*art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886*, le parole: «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 10.000.000 a lire 100.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire quaranta milioni a lire quattrocento milioni».

51. Nell'*art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886*, le parole: «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 25.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due mesi a quattro mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire cento milioni».

52. Nell'*art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886*, le parole: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire quattro milioni a lire quaranta milioni».

53. Nell'*art. 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886*, le parole: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire ottocentomila a lire otto milioni».

54. Nell'*art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886*, le parole: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000» sono sostituite dalle

seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire quattromilioni».

---

## *27. Altre sanzioni penali.*

1. Nell'*art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524*, le parole: «con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire duecentomila a lire un milione».

2. L'*art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962*, è così modificato:

a) nel comma 1, alla lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 3.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nel comma 1, alla lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 2.000.000», sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni»;

c) nel comma 2, le parole: «con l'ammenda da lire 500.000 a lire 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni»;

d) nel comma 3, le parole: «con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

3. Nel comma 4 dell'*art. 125 del testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309*, le parole: «con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni».

4. Il comma 1 dell'*art. 50 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire quindici milioni a lire cinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni»;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire sei milioni a lire quindici milioni» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni»;

c) nella lettera c), le parole «con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni».

5. Il comma 1 dell'*art. 51 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire tre milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni»;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire un milione a lire tre milioni» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni».

6. Il comma 1 dell'*art. 52 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni»;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

7. Il comma 1 dell'*art. 53 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni»;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire quattrocentocinquantomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni».

8. Nel comma 1 dell'*art. 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277*, le parole: «con l'ammenda da lire quindici milioni a lire quaranta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quarantamila».

9. Il comma 1 dell'*art. 10 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire otto milioni a lire ventuno milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque milioni a lire ventuno milioni», e il secondo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire cinque milioni a lire quindici milioni o con l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire quindici milioni»;

c) nella lettera c), le parole: «con l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni».

10. Il comma 1 dell'*art. 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire quattro milioni a lire dodici milioni o con l'arresto da due mesi a otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire dodici milioni», e l'ultimo periodo è soppresso;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire un milione a lire tre milioni o con l'arresto da uno a sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni».

11. Il comma 1 dell'*art. 12 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire due milioni»;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire ottocentomila».

12. Il comma 1 dell'*art. 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77*, è così modificato:

a) nella lettera a), le parole: «con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni»;

b) nella lettera b), le parole: «con l'ammenda da lire trecentomila a lire seicentomila» sono sostituite con le seguenti: «con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre milioni».

13. Il comma 1 dell'*art. 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, è così modificato:

a) nella lettera a) sono inserite all'inizio le seguenti parole: «con l'arresto fino a un mese o»;

b) nella lettera b) sono inserite all'inizio le seguenti parole: «con l'arresto fino a quindici giorni o».

---

## **28. Rifiuto di fornire notizie.**

1. Nel settimo comma dell'*art. 4 della legge 22 luglio 1961, n. 628*, le parole «sono puniti con l'ammenda da lire trentamila a lire seicentomila» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire un milione».

---

## **Capo IV - Disposizioni finali**

### **29. Entrata in vigore.**

1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

---

### **Allegato I**

1) *Art. 7 della legge 22 marzo 1908, n. 105* (abolizione del lavoro notturno dei fornai);

2) *Art. 8 del regio decreto-legge 23 dicembre 1920, n. 1881*, convertito dalla *legge 15 maggio 1924, n. 891* (divieto di impiego del fosforo bianco nella fabbricazione dei fiammiferi);

3) *Art. 69 del regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147* (approvazione del regolamento speciale per l'impiego di gas tossici);

4) *Articoli 389, 390, 391 e 392 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547* (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro);

- 5) *Articoli 77, 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164* (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni);
- 6) *Articoli 53, 54, 55, 56 e 57 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302* (norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547*);
- 7) *Articoli 58, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303* (norme generali per l'igiene del lavoro);
- 8) *Articoli 105, 106 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320* (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro sotterraneo);
- 9) *Articoli 41, 42, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321* (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa);
- 10) *Articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 322* (norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione);
- 11) *Articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 323* (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici);
- 12) *Articoli 681, 682, 683, 684, 685 e 686 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128* (norme di polizia delle miniere e delle cave);
- 13) *Art. 13 della legge 19 luglio 1961, n. 706* (impiego della biacca nella pittura);
- 14) *Art. 12 della legge 5 marzo 1963, n. 245* (limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative);
- 15) *Articoli 133, 134, 135 e 136 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185* (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare);
- 16) *Articoli 139, 175 e 246 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124* (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
- 17) *Art. 26, commi 2 e 3, della legge 17 ottobre 1967, n. 977* (tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti);
- 18) *Art. 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903* (parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);
- 19) *Articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886* (integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel *decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128*, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale);
- 20) *Art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524* (segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro);

21) *Art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962* (attuazione della direttiva CEE n. 78/610 relativa alla protezione sanitaria dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero);

22) *Art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309* (testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

23) *Articoli 50, 51, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277* (attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'*art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212*);

24) *Articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77* (attuazione della *direttiva n. 88/364/CEE*, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro);

25) *Articoli 89, commi 1 e 2, 90, comma 1, lettere a) e b), 91, 92 e 93 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626* (attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).